I marchi CE ed UIAA per gli attrezzi alpinistici
di Carlo Zanantoni

Una prima nota sulle norme emesse dal CEN (Comitato Europeo per la Normazione) e dalla UIAA (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) è apparsa nel numero xxxx del xxxx de “Lo Scarpe” (Ora tornino sul tema, a causa della confusione creata fra commercianti e alpinisti sulla varietà di marchi e di istruzioni che accompagnano gli attrezzi apparsi recentemente sul mercato. Spero che il lettore riesca a tollerare la noiosità dell’argomento, inevitabile anche se presentato in maniera incompleta proprio per semplificarne l’esposizione. Confesso che lo stesso [che con il Dr. Marco Bonaiti (Ditta KONG) rappresento l’Ente Italiano di Normazione (UNI)] presso il gruppo di lavoro CEN che si occupa dei materiali alpinistici] non mi sento a mio agio nel dire degli aspetti burocratici della normativa, che fra l’altro sono ancora in evoluzione anche per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti. Nel compilare questa nota mi sono consultato col Dr. Bonaiti; ringrazio anche il Dr. Dusi e l’Ing. Galli della 3M, delegati italiani al CEN, per le utili informazioni ricevute.

Norme UIAA e CEN
Le norme UIAA sono espressione di ultime decisioni di una associazione, la UIAA appunto, che dal punto di vista legale è una società svizzera con sede a Berna. La UIAA agisce per mezzo di varie commissioni, fra cui la Commissione Sicurezza che si occupa fra l’altro anche delle norme. Essa è costituita dai delegati delle Associazioni, ma le discussioni sulle norme prendono parte anche rappresentanti delle ditte costruttrici che producono o intendono produrre attrezzi con marchio UIAA, nonché rappresentanti dei laboratori riconosciuti dalla UIAA. Non sto a dire come è regolato il diritto di voto dei vari componenti. Le norme CEN sono espressione della volontà del Parlamento Europeo, che ha approvato nel 1989 la Direttiva 89/686/CEE, riguardante i PPE (Personal Protective Equipment, in Italiano DPI=Dispositivo di Protezione Individuale), poi marginalmente modificata nel ’93 con la Direttiva 93/68/CEE; questi PPE, purtroppo (vedremo poi perché dico questo) non riguardano solo gli attrezzi alpinistici ma anche, anzi prevalentemente, tutti gli attrezzi che possono essere usati in campo industriale per prevenire le conseguenze di una caduta dall’alto. Le norme UIAA precedono di più di trent’anni quelle CEN, entrate in vigore il 1/7/95. Il gruppo di lavoro che ha elaborato queste ultime è formato dai delegati degli istituti nazionali di normazione, provenienti da industrie, laboratori ed enti pubblici come nel nostro caso il CAL. Fortunatamente nel caso dei materiali alpinistici il gruppo è praticamente (semplifico) composto dalle stesse persone che hanno elaborato le norme UIAA.

Le norme CEN sono quasi sempre una traduzione delle norme UIAA con alcuni aggiornamenti, anche se in alcuni casi, periltere norme più recenti, si è verificato il processo inverso. Nel futuro, salvo alcuni rari casi in cui la UIAA potrà volersi differenziare dal CEN, le norme UIAA e CEN avranno lo stesso contenuto tecnico (decisione formalizzata dalla UIAA nel Luglio ’96).

L’estensione territoriale e il significato legale dei due tipi di norma sono invece ben diversi: - Estensione territoriale: le norme CEN hanno validità solo in Europa, mentre quelle UIAA sono riconosciute in tutto il mondo (più precisamente nei 65 paesi che fanno parte della UIAA) - Significato legale: le norme UIAA sono “volontarie”, nel senso che sta al fabbricante decidere se vuole, o no, produrre attrezzi che soddisfino le norme; quindi esse hanno un significato soltanto commerciale. La marchiatura UIAA assicura l’alpinista che il prodotto soddisfa a certe norme ed è controllato ogni due anni (in futuro ogni anno), però è difficile per la UIAA perseguire legalmente il fabbricante scorretto che non mantiene nel tempo la qualità del suo prodotto; la soluzione che la UIAA ha in pratica è informare gli alpinisti, tramite le riviste o il Bollettino della UIAA, che il prodotto non gode più del riconoscimento UIAA. Le norme CEN sono obbligatorie, nel senso che in Europa, dal Luglio 1995, non è più permesso, legalmente, produrre o mettere in commercio attrezzi non conformi alle norme CEN (è però consentito vendere prodotti messi in vendita in precedenza - in questo caso consiglio all’acquirente di fare attenzione che l’attrezzo abbia il marchio UIAA !!).

Norme CEN e marchiatura CE
Le norme CEN (così dette dal nome del già citato Comitato Europeo pour la Normation che le emette, situato a Bruxelles e operante sotto il controllo della Commissione della Unione Europea, in particolare della Direzione Generale Industria, DG III) sono individuate con la sigla EN (European Norm) seguita dal numero di identificazione; per esempio il testo della norma sulle corde, in via di approvazione, avrà il numero EN 892. Questa sigla non ha nulla a che vedere con la marchiatura degli attrezzi alpinistici, di cui si dirà (a differenza da quanto accadeva per gli attrezzi marchiati secon- do le norme tedesche DIN, come gli arrampicatori possono verificare sui vecchi chiodi a perfora- zione che si trovano in certe palestre: su questi era marcato DIN seguito dal numero della norma DIN relativa. Ora tutte le norme nazionali debbono adeguarsi alla
marchiatura CE). Gli attrezzi corrispondenti alle norme europee sono marchiati con le lettere CE; quello che de
ve seguire queste due lettere è, a
tutt'oggi, ancora poco chiaro e oggetto di revisione, come dirò.
Un paio di curiosità linguistiche:
ho scoperto nel preparare questa nota (grazie all'amico Gianluca Bressan) che il significato
delle lettere CE non è, co
me per anni io e tanti altri ad
detti ai lavori avevamo pensato, Commissione Europea o Comunità Europea, bensì "Conforme
aux Exigences", conforme alle esigenze (espresse dalla Dirett
iva a cui le norme si ispirano).
Per quanto riguarda le lettere EN, esse dimostrano ancora una
volta il dominio della lingua
francese fra i burocra
ti di Bruxelles, poiché l'espressione European Norm è un bastardo
linguistico: il termine norm non esiste nella lingua inglese, in
cui si usa invece il termine standard.
Esprò fra brevi le mie informazioni più aggiornate sull'argomento delle marchiature, ma è bene che apra una parentesi per spiegare il significato legale delle norme, che cosa è un notified body, quali sono le categorie
di rischio e chi decide del
l'appartenenza degli attrezzi alle varie categorie.
Cari lettori, fatevi forza!

Potere di decisione
Chi detta le regole è la suddetta DGIII; il CEN cura soltanto la
stesura delle norme tecniche, eseguita da un comitato tecnico (per noi il TC 136) e dai sotto
posti Working Groups (per noi il WG5), composti da rappre
sentanti di industrie ed altri enti interessati, delegati dagli enti nazionali di normazione come si è detto.

Categorie di rischio
La DGIII divide la suddivisione dei PPE secondo tre categorie, in relazione al rischio da cui
proteggono ed alla loro complessità di progettazione: CAT 1 - protezione contro dan
ni fisici di lieve entità (stivali, occhiali da sole...) e progettazione semplice.
CAT 3 - protezione contro rischi di morte o lesioni gravi di carattere permanente e progettazione complessa.
CAT 2 - Prodotti con caratteristiche intermedie fra 1 e 3.
L'appartenenza di un prodotto ad una categoria di rischio comporta particolari tipi di controllo della produzione da parte di istituti ufficialmente riconosciuti.

Notified Body (organismo notificato)
Si tratta di un istituto di controllo riconosciuto dal governo, che può avere al suo interno uno o più laboratori per le prove (ancr'essi riconosciuti) o appoggiarsi a laboratori esterni; l'istituto controlla la qualità della produzione (e la sua rispondenza alle dichiarazioni commerciali). Esso deve essere notified, cioè notificato dal proprio governo alla Commissione Europea quale istituto capace di espletare correttamente questi compiti; lo stesso deve avvenire per i laboratori, definiti certified laboratories.
Tutti i laboratori europei oggi riconosciuti dalla UIAA come tecnicamente all'altezza di eseguire le prove delle norme UIAA sui materiali alpinistici sono già stati notificati dai rispettivi governi come capaci di eseguire anche le prove CEN; il nostro (Università di Padova) non ancora. Così i produttori italiani debbono rivolgersi all'estero.

Tipi di controllo
Mentre per la UIAA viene pre
levato (questo a rigore, ma in realtà è spesso il fabbricante che lo spedisce al laboratorio) ogni 2 anni un campione della produzione che viene sottoposto ai test previsti dalle norme, nel caso CE la cosa è più complessa.
Precisiamo anzitutto che non è necessario che un fabbricante rispetti le norme CEN: è tenuto solo a rispettare le esigenze essenziali esposte nella Direttiva, non le norme CEN.
Potrebbe dunque seguire altri
 criteri per rispettare queste esi
genze. Questa complicazione è apparentemente assurda, però consente di arrivare all'approva
zione dell'attrezzo anche in assenza di norme specifiche, come è stato il caso degli attrezzi alpinistici per cui le norme non erano pronte per il 1.7.95 (è ancora così per ramponi e piccozze, a parte il fatto che, come vedremo, ci sono resistenze ad accet
tarli come PPE): in questo caso il notified body sceglie le prove da eseguire secondo il suo giudizio oppure seguendo norme esistenti, come le UIAA o le DIN. Si noti che, soprattutto in questo caso in cui il ruolo del notified body è determinante, esiste la possibilità che, mentre un notified body accorda il marchio CE a un prodotto, un altro lo neghi ad un prodotto del tutto equivalente; un caso di questa natura ha dato recentemente origine ad un procedimento legale a livello internazionale.
Considerando il caso della CAT 3, a cui si spara tutti gli attrezzi alpinistici finiranno con l'appar
terere, due tipi di esame debbono essere eseguiti da un notified body, che può essere nei due ca
si diverso (qui EC penso signi
fichi European Community, espressione ormai superata che in tempi recenti è stata sostituita da EU = European Union):
- esame del tipo (EC Type Exa
mination). Per capirci, è l'esame del prototipo.
Un notified body esamina il dossier tecnico presentato dal fabbricante, verifica la corrispondenza dell'oggetto al suo dossier tecnico ed esegue sul numero appropriato di campioni le prove necessarie per accertare la rispondenza del prodotto alle esigenze essenziali della direttiva (non necessariamente, per quanto si è ora detto, la corrispon
denza alle norme CEN).
Questo esame è "una tantum": il certificato rilasciato ha validità indeterminata. Esso signifi
cava che il produttore può passare alla produzione in serie.
- controllo della produzione (checking of PPE manufactured).
Questo può avvenire in due mo
di:
A - EC quality control system for the final product.

A notified body, in visite ripetute indefinitamente che si effet tuano almeno una volta all’anno, controlla i mezzi di produzione per accertare che siano conformi a quanto dichiarato per l’esame di tipo e preleva in maniera adeguata una serie di campioni che sottomette ai test.

B - System for ensuring EC quality of production by means of monitoring.

Questa suppone che il fabricante abbia attrezzato tutta la sua azienda e addestrato il personale per produrre in controllo di qualità secondo la norma internazionale (ISO) Standard Organisation, sede a Ginevra) ISO 9000 (tradotta in norma europea EN 3900) e che abbia ottenuto il riconoscimento da parte di un notified body. In questo caso le visite possono essere a sorpresa e riguardano soprattutto l’esame del sistema di produzione e di controllo; sono eseguite almeno una volta all’anno, seguendo criteri esposti in ISO 9000.

In pratica il sistema A è adottato da chi ha una piccola produzione o da chi non ha attrezzato tutta l’azienda per produrre secondo ISO 9000 poiché il grosso della produzione riguarda oggetti non sottoposti a controllo. Al di là di un certo numero di tipi prodotti conviene passare al sistema B.

La validità del riconoscimento ISO 9000 dura solo 3 anni. Non molta aziende l’hanno perché la procedura per conseguirlo è lunga e costosa. Chiuse la parentesi, ritorniamo alla marchiatura. La confusione normativa giustifica la molteplicità di marchiature CE che si sono viste in giro. 

Vecchio sistema

All’inizio si era detto che, pur essendo previsto dalla Direttiva il marchio CE seguito dall’anno in cui il marchio era stato concesso, si dovesse invece apporre il semplice marchio CE, seguito dal numero di identificazione (ID) del notified body che aveva eseguito l’esame finale nel caso che non si fosse potuto ricorrere alle norme CEN (vuoi perché non ancora pronte, vuoi perché il fabricante aveva “coraggio samente” seguito criteri diversi dalle norme per assicurare la conformità alla direttiva, caso del tutto teorico): l’apposizione dello ID in questo caso significa che il notified body che si prende la responsabilità di giudicare l’adeguatezza del prodotto. Si tenga presente che diversi attrezzi dello stesso tipo potrebbero essere stati approvati da due notified bodies diversi, quindi di essere diversamente marcati. Questo tipo di marcatura esiste in prodotti oggi in commercio.

Sistema attuale

(Agosto ’96)

A tutt’oggi le notizie che faticosamente trapiano a proposta delle elucubrazioni dei burocrati di Bruxelles mi fanno ritenere che, a partire dal 1997 (se intervenzano come è probabile modifiche che portino all’abolizione della data!), la marchiatura sarà la seguente:

CAT 1: solo CE
CAT 2: CE seguito da anno di approvazione (ultime due cifre), es.: CE 92
CAT 3: CE seguito da anno e ID del notified body che effettua la sorveglianza.

Questo sistema di marchiatura si usa oggi, ma come alternativa, fino al 31.12.96, si poteva usare anche il seguente:

CAT 2 e CAT 3: CE seguito dall’anno e dallo ID del notified body che ha dato lo EC type approval.

Adesso viene il bello, la cosiddetta:

Categorizzazione dei PPE

Sia per il controllo che per la marchiatura, le stesse dipendono dalla categoria di rischio. Vi è un subito che le Associazioni Alpinistiche, ed ormai (dopo una serie di incertezze) anche i fabbricanti, spongono perché tutti gli attrezzi siano classificati in CAT 3; ma i burocrati della DGHI non la pensano allo stesso modo. Dovete pensare che i problemi alpinistici sono trattati insieme a quelli dei sistemi di sicurezza industriali e agli attrezzi sportivi in genere, e chi “categorizza” non capisce nulla di alpinismo e non ha la buona volontà o il tempo di informarsi. Per citare un caso ridicolo, vi dirò che le mezze-corde erano state messe in CAT 0 (non PPE) perché pareva che servissero solo per scendere in doppia. Voi mi direte: e anche se fosse così, la doppia non è pericolosa? La risposta è che il problema è solo formale: in questo caso la corda può causare la caduta se si rompe, ma non sta proteggendo da una caduta già iniziata (vedi sot to)! Sulla base di questo argomento, al momento attuale i divi sori, per cui sarebbe pronta la norma, non vengono accettati come PPE e, così pure i ramponi e le piccozze. Come mai queste stranezza?

Pretende di fatto: tutto ruota attorno alla definizione di PPE: oggetto progettato per essere portato o tenuto da una persona per proteggersi sè stesso contro uno o più rischi. Fin qui niente di male, ma procedendo nella lettura della direttiva si trovano elencate diverse categorie di PPE, per esempio una che comprende i guanti e i grembiuli, un’altra gli occhiali etc., e infine una che comprende PPE che proteggerei aganist a fall from a height, protezione contro una caduta dall’alto (ne avete visto mai una dal basso?). Fin qui, vi starete dicendo, ancora niente di male; ma il problema sorge dal fatto che qualcuno ha deciso (nonostante la direttiva non dica esplicitamente questo) che si debba trattare di protezione contro gli effetti di una caduta già in atto, escludendo dal concetto di protezione la prevenzione della caduta stessa! Ed ecco allora che ramponi e piccozze non sono visti come PPE, perché una loro rottura può causare una caduta, ma fa poco per arrearne una già in atto (anche questo non è del tutto vero, ma lasciamo per dere). E ancora: i chiodi a perforazione (per cui fortunatamente è passata la norma CEN prima che il burocrate di turno se ne accorgesse) non vorrebbe venissero rifiutati come PPE perché non sono personali, ma colletti ne, nel senso che l’arrampicato re non se li porta adesso ma di solito si trovano già in posto; in tempi recenti, rispondendo al la obiezione di chi porta l’esempio di vie chiostrate a perforazio ne dal basso portandosi i chiodi, si vorrebbe magari accettare i chiodi a vite che possono essere piantati durante l’arrampicata, più o meno come un chiodo normale, ma rifiutare quelli resinati che tengono soltanto dopo ore dall’inserimento.

Infine la più bella: non solo non si accetta una norma per i discorsori perché un discorso non proteggere da una caduta in atto, ma si rifiuta anche una norma per i freni per assicurazione dinamica (come l’otto, i vari tipi di placche o tubi, i bloccanti come il Grigri), perché un freno non è portato dalla persona che cade, inoltre non funziona automaticamente ma solo tramite l’intervento più o meno attivo di un compagnio. Non chiedetemi, a questo punto, perché sia stata accettata la corda come PPE: forse il burocrate ha pensato che la si annodi a qualche robusto fittone.

Vi ho tormentato con questi pezzi dettagli perché gli alpinisti più attenti a questi problemi, e soprattutto parecchi commercianti, sono in difficoltà di fronte al significato delle marchiature; e poi mi sembra giusto che partecipiate un po’ alla sofferenza di chi da anni si occupa di queste cose nell’interesse degli alpinisti!

Mi resta ora da dirvi quante norme sono state approvate, quali sono in gestazione, in che cosa le caratteristiche tecniche delle norme CEN differiscono da quelle delle norme UIAA valide fino a poco fa (come ho detto la UIAA si sta adeguando alle norme europee) e come mi si possano trovare i marchi CEN e CEN sullo stesso attrezzo. Infine qualche commento sui foglietti illustrativi, che secondo il CEN è obbligatorio allegare a ogni pezzo.

Per questo si rimanda alla seconda parte di questo articolo, che apparirà nel prossimo numero.

Carlo Zanantoni

(Commissione Materiali e Tecniche)